

udienza - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18114 del 05/09/2011

Opposizione all'esecuzione - Chiusura del verbale di udienza - Successiva riapertura del verbale e produzione di documenti in assenza della parte presente in precedenza - Violazione del diritto di difesa - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18114 del 05/09/2011

In tema di giudizio di opposizione all'esecuzione, una volta concluso il verbale di udienza nella contumacia dell'opposto e con il rinvio per conclusioni sull'istanza degli opposenti diligentemente presenti all'udienza, non è consentito riaprire il verbale stesso in assenza delle parti in precedenza ritualmente presenti ed ammettere, sempre in tale assenza, la produzione di documenti che si rivelino poi decisivi (quale, nella specie, la sentenza resa a conclusione del processo di merito nel cui corso si era formato il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione opposta), atteso che tanto viola il diritto di difesa degli attori opposenti.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18114 del 05/09/2011